

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELL'11 dicembre 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare costituita dall'avv. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, e con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del rappresentante della Procura Federale avv. Ermanno Canelli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell'11 dicembre 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

" " " <u>N. 22</u>

a) **RECLAMI**

Reclamo della Soc. CATANIA: avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Giuseppe **Mascara** (gara Livorno-Catania del 7/12/03 – C.U. n. 161 del 9/12/03). **Procedura d'urgenza.**

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Giuseppe Mascara, tesserato per la Soc. Catania, per il comportamento tenuto al termine della gara Livorno-Catania del 7/12/2003, ha proposto reclamo con procedura d'urgenza la Soc. Catania, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe eccessivamente affittiva e, comunque, sproporzionata, anche perché il comportamento avrebbe dovuto essere valutato complessivamente e con riferimento alla concitazione del momento.

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Società, nonché il suo difensore, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.







Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara, il calciatore si avvicinava all'arbitro, protestando in modo plateale ed urlandogli frasi di tenore ingiurioso ed irriguardoso.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. LAZIO: avverso la squalifica per **quattro** giornate effettive di gara ed ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dejan **Stankovic** (gara Siena-Lazio del 29/11/03 – C.U. n. 155 del 27/12/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Dejan Stankovic, tesserato per la Soc. Lazio, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara e dell'ammenda di € 1.500,00 per il comportamento tenuto durante la gara Siena-Lazio del 30/11/2003, ha proposto reclamo la Soc. Lazio, chiedendo la riduzione della squalifica a due giornate con ammenda.

A sostegno del gravame, la Soc. Lazio rileva, in primo luogo, che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e del tutto sproporzionata e, in secondo luogo, che, comunque, la condotta dello Stankovic andrebbe valutata complessivamente, tenendo conto della unicità del contesto in cui si è svolta.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato e integrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che lo Stankovic ha rivolto, in segno di protesta, numerose espressioni ingiuriose e irriguardose nei confronti di un assistente e che, dopo la notifica da parte dell'arbitro del provvedimento di espulsione, ha afferrato con la mano la maglietta dell'assistente stesso, peraltro lasciandola prontamente.

Non v'è dubbio che tale comportamento sia grave e riprovevole. Tuttavia, da una parte, va rilevato che la condotta si è realizzata continuativamente in un unico contesto e che, in particolare, il gesto del calciatore deve essere valutato come istintivo perché – come si evidenzia nello stesso rapporto dell'assistente – il calciatore stesso ha lasciato "prontamente" la maglietta dopo averla afferrata; dall'altra, va considerato l'orientamento degli organi della Giustizia in casi analoghi, diretto a sanzionare in misura minore simili comportamenti (si veda, ad esempio, C.U. n. 129/1998, Nedved; C.U. 110/2002, Iezzo; C.U. 148/2003, Di Loreto).

Conseguentemente, risulta sufficientemente afflittiva la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara unitamente a quella dell'ammenda di € 15.000,00, in tal misura

rideterminandosi la sanzione pecuniaria in ragione della qualifica di capitano; che impone particolari obblighi di lealtà e correttezza.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione alla squalifica per tre giornate effettive di gara, oltre alla ammenda di € 15.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. MILAN: avverso l'ammenda di € 40.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Milan del 23/11/03 – CU n. 148 del 25/11/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Milan la sanzione della ammenda di € 40.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Chievo-Milan del 23/11/03, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione.

A sostegno del gravame, la reclamante, dopo aver precisato che non intende giustificare in alcun modo il comportamento tenuto dai soggetti che hanno insultato l'Arma dei Carabinieri, rileva che la vicenda non sarebbe stata correttamente valutata dal giudice Sportivo. In particolare, non vi sarebbe stato un rapporto di causalità tra il coro ingiurioso e i dolorosi eventi di Nassirya, in quanto i cori non sarebbero stati intonati durante il minuto di raccoglimento, bensì dopo l'esaurimento di quella doverosa commemorazione, con la conseguenza che la condotta incriminata, senz'altro da condannare sul piano della sensibilità, non sarebbe qualificabile come espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale in forza del disposto dell'art. 10, comma 2, C.G.S.

Nel gravame, peraltro, si precisa che la Società si impegna a devolvere alle famiglie delle vittime dell'attentato di Nassirya l'intero importo della sanzione, nell'ipotesi di revoca, ovvero l'importo corrispondente ad una sua eventuale riduzione.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dalla relazione del rappresentante dell'Ufficio Indagini risulta che i sostenitori del Milan, collocati in curva, hanno intonato per tre volte consecutive un coro gravemente insultante nei confronti dell'Arma dei Carabinieri subito dopo il minuto di raccoglimento dedicato alla memoria dei caduti a Nassirya.

Ritiene innanzitutto la Commissione che non possa essere condiviso l'assunto difensivo secondo cui mancherebbe la prova del nesso finalistico tra i cori oltraggiosi rivolti all'Arma e la strage di Nassirya, attesa l'oggettiva correlazione cronologica e causale tra la commemorazione dei defunti ed i cori stessi, che sono iniziati "subito dopo" il silenzioso raccoglimento: tale collocazione temporale non può non esprimere un diretto collegamento tra il comportamento dei tifosi della Soc. Milan e i tragici eventi oggetto della commemorazione, ancorché esso debba essere colto e valorizzato – agli effetti sanzionatori – non già in termini di adesione ideale alla criminale iniziativa terroristica ovvero di istigazione alla perpetrazione di atti di violenza verso le Forze dell'ordine, quanto in termi-

ni di "standardizzata" manifestazione di dispregio verso gli appartenenti all'Arma, che – proprio in quello specifico contesto commemorativo – si concretizza in una evidente violazione dei principi generali di cui all'art. 9 del C.G.S.

Conseguentemente, il comportamento dei sostenitori della Soc. Milan risulta sanzionabile sotto il diverso profilo di cui al predetto articolo.

Per quel che riguarda la determinazione della sanzione, occorre tener conto sia della attività di prevenzione e censura di ogni violenza che la Società ha dimostrato di aver posto in essere sia della circostanza che si trattava di una gara disputata in trasferta, così risultando equa la sanzione nella misura indicata in dispositivo.

Naturalmente, l'impegno assunto dalla Soc. Milan di devolvere alle famiglie delle vittime dell'attentato di Nassirya l'importo della sanzione non assume alcun rilievo in questa sede, ma non può che essere apprezzato positivamente sul piano morale.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a quella di € 20.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. AVELLINO: avverso l'ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Avellino-Albinoleffe del 16/11/03 – CU n. 136 del 18/11/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento del 18/11/2003 cui il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Soc. Avellino l'ammenda di € 15.000, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai suoi sostenitori in occasione della gara Avellino-Albinoleffe del 16/11/03 (lanci di petardi e bengala, e di un fumogeno, nel recinto e sul terreno di giuoco; invasione del terreno di giuoco da parte di un tifoso che riusciva ad avvicinarsi all'arbitro con atteggiamento non aggressivo; scavalcamento della rete di recinzione da parte di una decina di tifosi che si trattenevano sulla pista di atletica inscenando una protesta contro i dirigenti ed i calciatori della propria squadra; lancio di bottigliette di plastica contro le Forze dell'Ordine, con sospensione del giuoco per oltre dieci minuti), proponeva tempestivo reclamo la società osservando: a) che erroneamente era stata contestata la recidiva; b) che le intemperanze della propria tifoseria – indirizzate contro la dirigenza ed i calciatori e non contro gli ufficiali di gara – non avevano provocato alcun danno a cose o persone; c) che nell'irrogazione della sanzione il primo Giudice non aveva tenuto conto delle iniziative assunte dalla società per prevenire le condotte violente e della modesta entità dell'incasso relativo alla gara in oggetto (€ 24.241,00).

Concludeva pertanto la reclamante chiedendo la riduzione della sanzione.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Soc. Avellino il quale illustrato i motivi di gravame ribadendo le conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il reclamo sia infondato e che debba essere confermato il provvedimento impugnato.

Invero è indubitabile che le condotte poste in essere dalla tifoseria dell'Avellino - in particolare i reiterati lanci di petardi, bengala e bottigliette - hanno determinato una situazione potenzialmente pericolosa per l'incolumità delle forze dell'ordine e delle persone presenti sul recinto e sul terreno di gioco, anche se in concreto nessuna conseguenza lesiva si è effettivamente prodotta. D'altro canto costituiscono indubbia turbativa dello svolgimento della gara sia la solitaria invasione dell'individuo che è riuscito ad avvicinarsi

al direttore di gara, sia lo scavalcamento della rete di recinzione da parte dei tifosi che sono entrati nella pista di atletica per ivi inscenare una manifestazione di protesta nei confronti della squadra e della dirigenza irpina (vi è stata infatti sospensione del giuoco per una decina di minuti).

La recidiva è stata correttamente contestata, essendo la Soc. Avellino già stata sanzionata per fatti analoghi nella presente stagione sportiva.

La gravità dei fatti è stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo con l'irrogazione dell'ammenda di € 15.000,00 che la Commissione ritiene del tutto congrua e non suscettibile di riduzione (non potendo essere valutata l'asserita esigenza di proporzionalità tra la sanzione pecuniaria e l'incasso della gara).

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

<u>Sig. Riccardo GAUCCI - Presidente Soc. Catania</u>: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.;

Soc. CATANIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 2/11/03).

Il procedimento

Con provvedimento del 10/11/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Riccardo Gaucci, Presidente della Soc. Catania, per violazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi che operano nell'ambito federale, nonché la Soc. Catania per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società ha presentato una memoria nella quale si afferma che le dichiarazioni del Gaucci non avrebbero valenza offensiva e rientrerebbero nella sfera del diritto di espressione e di critica. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per 15 giorni per il Gaucci e all'ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Catania.

È comparso altresì il rappresentante della Società e il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "Il Corriere dello Sport" del 10/11/2003 sono censurabili.

L'affermazione fatta dall'incolpato ("chi dirige la Lega non sembra gradire la presenza del Catania"), travalica il lecito diritto di critica, perché vale ad insinuare un dubbio gratuitamente offensivo sulla correttezza dell'operato di persone che operano nell'ambito federale.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammonizione sia a Riccardo Gaucci, sia alla Soc. Catania.

<u>Sig. Maurizio RICCARDI – Direttore Generale Soc. Piacenza</u>: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

<u>Sig. Antonio DE VITIS – Collaboratore Soc. Piacenza</u>: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; <u>Soc. PIACENZA</u>: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. (operazioni di mercato 3-14 luglio 2003).

Il procedimento

Con provvedimento del 28/10/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Maurizio Riccardi, direttore generale della Soc. Piacenza, e Antonio De Vitis, tesserato per la Soc. Piacenza, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Piacenza, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, comma 3 e 4, del C.G.S. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria nella quale si rileva, in primo luogo, che l'attribuzione al De Vitis della qualifica di direttore sportivo contenuta nella richiesta di accredito sarebbe dovuta ad un mero errore e, in secondo luogo, che, comunque, l'art. 37 delle N.O.I.F. prevederebbe soltanto l'obbligo di essere in possesso di determinati requisiti e non anche quello della iscrizione all'Elenco speciale. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 sia per il Riccardi, sia per il De Vitis, sia per la Soc. Piacenza.

È comparso altresì il rappresentante della Società e il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo altresì in subordine una sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento degli incolpati è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta:

- a) che il Riccardi, nella sua qualità di direttore generale, ha chiesto l'accreditamento per la partecipazione alla prima fase del "calciomercato", svoltosi nel periodo 3-14 luglio 2003, del De Vitis, attribuendogli la qualifica di direttore sportivo;
- b) che il De Vitis ha effettivamente partecipato a tale fase di "calciomercato";
- c) che il De Vitis non è iscritto nell'elenco speciale dei direttori sportivi.

Tali comportamenti integrano la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità degli incolpati, alla quale segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammonizione sia a Maurizio Riccardi, sia ad Antonio De Vitis, sia alla Soc. Piacenza.

<u>Sig. Aniello CARRINO – Amministratore Soc. Avellino</u>: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

<u>Sig. Giuseppe SANTORO – Collaboratore Soc. Avellino</u>: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. AVELLINO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. (operazioni di mercato 3-14 luglio 2003).

Il procedimento

Con provvedimento del 28/10/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Aniello Carrino, amministratore unico della Soc. Avellino, e Giuseppe Santoro, tesserato per la Soc. Avellino, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Avellino, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 2, comma 3 e 4, del C.G.S.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie nelle quali si rileva, in primo luogo, che l'attribuzione al Santoro della qualifica di direttore sportivo contenuta nella richiesta di accredito sarebbe dovuta ad un mero errore commesso dalla Segreteria della Società e, in secondo luogo, che, nell'occasione, il Santoro non avrebbe svolto alcuna attività propria del direttore sportivo. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 sia per il Carrino, sia per il Santoro, sia per la Soc. Avellino.

È comparso altresì il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo altresì in subordine una sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento degli incolpati è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta:

- a) che l'Aniello, nella sua qualità di amministratore unico, ha chiesto l'accreditamento per la partecipazione alla prima fase del "calciomercato", svoltosi nel periodo 3-14 luglio 2003, del Santoro, attribuendogli la qualifica di direttore sportivo;
- b) che il Santoro ha effettivamente partecipato a tale fase di "calciomercato";
- c) che il Santoro non è iscritto nell'elenco speciale dei direttori sportivi.

Tali comportamenti integrano la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità degli incolpati, alla quale segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammonizione sia a Aniello Carrino, sia a Giuseppe Santoro, sia alla Soc. Avellino.	
Il Pro	residente: f.to avv. Claudio Franchini
PUBBLICATO IN MILANO L'11 DICEMBRE 2003	
	IL PRESIDENTE

Adriano Galliani